

Ai gentili clienti
Loro sedi


Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 17 marzo 2014

Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarLe che il **17 marzo 2014** (poiché il 16 cade di domenica) scade il termine per effettuare il **versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori**, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio: libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. **L'adempimento in commento riguarda solamente le società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): **non sono tenute**, invece, al **pagamento della tassa di concessione governativa, le imprese individuali, i consorzi tra imprese, le società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), **ovvero le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. L'ammontare della tassa**, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, **è pari a: i) € 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2014 è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; ii) € 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2014 supera € 516.456,90.**

Premessa

La **tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative)

concerne le **società di capitali** e deve essere versata **entro il 17 marzo 2014 (poiché il 16 cade di domenica)**.



Soggetti interessati e soggetti esonerati

I **soggetti interessati** all' adempimento sono:

- le **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- le **società in liquidazione ordinaria** e quelle **sottoposte a procedure concorsuali** (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);

Facendo riferimento all'autorevole parere espresso dal Ministero delle finanze la soggettività passiva si estende anche a:

- **enti commerciali** di cui all'art. 73 (ex art. 87), comma 1, lett. b) del [D.P.R. 917/1986](#) TUIR), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

Sono, invece, esonerati, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR:

- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**, i **consorzi** che **non hanno assunto la forma di società consortili** (R.M. 10.11.1990, n. 411461).

Tabella di sintesi : ambito soggettivo di applicazione della Tassa

Soggetti tenuti al versamento	Per "società di capitali", al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, si devono intendere: <ul style="list-style-type: none">→ le società per azioni;→ le società a responsabilità limitata;→ le società in accomandita per azioni;→ le società consortili a responsabilità limitata;→ i consorzi tra enti territoriali;
--------------------------------------	---

	<p>→ le aziende speciali.</p> <p>Ai fini dell'adempimento, è opportuno tenere in considerazione che sono tenute anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le società in liquidazione ordinaria; ✓ le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite); sempre che, ovviamente, come precisato dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E, sussista l'obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.
<p>Soggetti esonerati</p>	<p>Non sono tenute, come regola, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:</p> <ul style="list-style-type: none"> → le imprese individuali; → i consorzi tra imprese; → le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice); → le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). → gli enti non economici; → le aziende ospedaliere; → le aziende socio sanitarie; → le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche); → le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere; → i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile.

OSSERVA

La **società** che **dopo aver effettuato il versamento della tassa annuale trasferisce** la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate **è esonerata dall'effettuare un altro versamento**; il trasferimento, infatti, non

impone una nuova vidimazione dei libri sociali.

Importa da versare

La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. E' deducibile ai fini Ires, e Irap.

L'importo si differenzia a seconda **dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2014** (più in generale al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento).



Nello specifico, per **l'importo da versare entro il 16 marzo 2012** valgono i seguenti parametri:

Importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data del 01.01.2014)	Misura della tassa da pagare
Se ≤ € 516.456,90	€ 309,87
Se > € 516.456,90	€ 516,46

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano **variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2014**, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l'anno 2014 (ossia prima del 17.03.2014), tali variazioni **non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l'anno 2014**, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2015.

ESEMPIO

La società Pepicchio Patati SPA presenta, al 01.01.2014, un capitale sociale pari a € 300.000. Il 15.02.2014 viene deliberato un aumento del capitale sociale a € 700.000.

Entro il 18.03.2014, la società deve versare la tassa dovuta per il 2014 comunque nella misura di € 309,87, mentre nel 2015 dovrà versare una tassa pari a € 516,46.

Modalità di versamento

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel **primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano in **un anno di attività successivo al primo**.

MODALITA' DI PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	
SOCIETA' 1^ ANNO DI ATTIVITA'	SOCIETA' ANNO DI ATTIVITA' SUCCESSIVO AL 1^
	
La tassa annuale deve essere corrisposta: <ul style="list-style-type: none">▲ prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/9);▲ mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Ufficio delle Entrate-Centro Operativo di Pescara	La tassa annuale deve essere versata: <ul style="list-style-type: none">▲ entro il 17 marzo 2014;▲ in via telematica con il Mod. F24, indicando nella Sezione "Erario" il codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali

OSSERVA

La tassa annuale **può essere compensata con eventuali crediti IRES o IRAP o con un eventuale credito IVA risultante al 31.12.2013** mediante compilazione dell'apposito modello F24 che deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero.

Le società che **fanno richiesta di vidimazione successiva al 16.03.2014** sono obbligate ad esibire al Registro delle imprese o al notaio **la fotocopia del Mod. F24 che attesta l'avvenuto pagamento della tassa annuale**.

Diversamente, **se la richiesta viene fatta prima del 18.03.2014 la prova del pagamento non può essere fornita in quanto non è ancora decorso il termine per effettuarlo** (R.M. 20.11.2000, n. 170/E). Tuttavia, in tale ipotesi **potrebbe essere richiesta la copia del modello F.24 che attesta il pagamento della tassa annuale per il 2013**.

Tardivo e omesso versamento e ravvedimento operoso

Quanto al **regime sanzionatorio previsto per il mancato versamento del tributo** è opportuno osservare quanto segue. Sebbene all'interno del Dpr 641/72 non sia più prevista alcuna specifica sanzione in caso di omesso/tardivo versamento della tassa annuale - atteso che la riforma del 1997 ha soppresso l'art. 9 Dpr 641/72 nella parte in cui prevedeva l'applicazione di una sanzione amministrativa specifica nel caso di specie - **alcune Camere di Commercio e la stessa Agenzia delle Entrate** (nel proprio sito internet) **continuano ad evidenziare che la sanzione in esame è pari a quella prevista dall'abrogato art. 9 comma 1 del DPR n. 641/1972 corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad € 103.**

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale **può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso** (art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472). In tal caso devono essere versati:

- **con il Modello F24**, la **tassa annuale maggiorata degli interessi legali** (con maturazione giornaliera) pari all'1% annuo (dall'1.1.2014; fino al 31.12.2013 era il 2,5%), **utilizzando il codice tributo 7085;**
- **con il Modello F23**, la **sanzione ridotta utilizzando il codice tributo 678T**. In particolare, a seconda che ci si avvalga del ravvedimento breve o del ravvedimento lungo, **la misura della sanzione ridotta cambia come segue:**

Termini di regolarizzazione	Misura della sanzione
Regolarizzazione avviene entro il 16.4.2014 (30 giorni dalla scadenza)	La sanzione è pari al 10% (1/10 del 100%, quale misura minima della sanzione)
Regolarizzazione avviene dal 17.4.2014 al 17.3.2015 (dopo 30 giorni ed entro 1 anno dalla scadenza)	La sanzione è pari al 10% (1/10 del 100%, quale misura minima della sanzione)

Osserva

Si ritiene che per regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale non sia possibile usufruire del cd. ravvedimento "sprint" o "mini" (art. 13, co. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 - regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza con un'ulteriore riduzione della sanzione): infatti, **tale istituto è previsto solo se la sanzione amministrativa da irrogare è pari al 30% dell'importo non versato.**

Si ricorda che **entro il 17.3.2014 è possibile regolarizzare**, avvalendosi del ravvedimento lungo, l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale dovuta per il 2013 **il cui termine di versamento era fissato al 18.3.2013.**

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti i clienti che non avessero già consegnato la documentazione per la chiusura dell'anno 2013, o avessero degli ultimi documenti da consegnarci, di provvedere nel minor tempo possibile, al fine di consentirci di predisporre la stesura del Bilancio di esercizio 2013.

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO